

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Bolzaneto

S T A T U T O

APPROVATO dalla Assemblea dei Soci della Sezione in data **10 Ottobre 2006**

APPROVATO dal Comitato Centrale di Indirizzo e
Controllo del Club Alpino Italiano in data **31 Marzo 2007**

INDICE GENERALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - STATO GIURIDICO - DURATA

	ANNO SOCIALE - NATURA
Articolo 1	Denominazione e durata
Articolo 2	Natura
	SCOPI E FUNZIONI
Articolo 3	Scopi
Articolo 4	Locali sede

TITOLO II - SOCI

Articolo 5	Categorie di Soci
Articolo 6	Ammissione
Articolo 7	Quota associativa
Articolo 8	Durata
Articolo 9	Diritto di voto
Articolo 10	Dimissioni
Articolo 11	Perdita della qualifica di Socio
Articolo 12	Sanzioni disciplinari
Articolo 13	Ricorsi

TITOLO III - SEZIONE

Articolo 14	Zona di attività
Articolo 15	Organi della Sezione
	ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 16	Assemblea
Articolo 17	Convocazione Assemblea
Articolo 18	Partecipazione
Articolo 19	Presidente e Segretario della Assemblea
Articolo 20	Deliberazioni
	CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 21	Composizione e funzioni
Articolo 22	Durata e scioglimento
Articolo 23	Convocazioni
Articolo 24	Modalità di convocazione
	PRESIDENTE
Articolo 25	Compiti del Presidente
	TESORIERE E SEGRETARIO
Articolo 26	Compiti del Tesoriere
Articolo 27	Compiti del Segretario
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 28	Composizione e durata

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Articolo 29	Condizioni di eleggibilità
-------------	----------------------------

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 30	Commissioni e Gruppi
-------------	----------------------

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Articolo 31	Costituzione
-------------	--------------

TITOLO VII - PATRIMONIO

Articolo 32	Patrimonio
-------------	------------

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 33	Esercizio sociale
-------------	-------------------

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Articolo 34	Tentativo di conciliazione
-------------	----------------------------

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35	Rinvio alle Norme del Club Alpino Italiano
-------------	--

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - STATO GIURIDICO - DURATA ANNO SOCIALE - NATURA

Articolo 1 - Denominazione e durata

E' costituita con sede legale in Genova una Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Bolzaneto" con sigla "CAI - Sezione di Bolzaneto", struttura periferica del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al "Raggruppamento Liguria" del CAI. Essa discende dalla Associazione fondata in Bolzaneto nel 1914, denominata Unione Operaia Escursionisti Italiani (U.O.E.I.) - Sezione di Bolzaneto, divenuta poi "Dopolavoro Escursionisti Genova - Bolzaneto" (OND), in seguito "Gruppo Escursionisti Bolzaneto" (G.E.B.) ed infine, dal 1946, Sottosezione di Bolzaneto della Sezione Ligure - Genova del Club Alpino Italiano (CAI).
L'Associazione ha durata indeterminata.
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforme il proprio Statuto ed il proprio Regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione, ha lo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio dove si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale e antropico. Cura la gestione di strutture ricettive e di eventi collegati all'attività alpinistica.

L'Associazione si prefigge di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di altri, nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona.

Per conseguire tali scopi provvede:

- a) - alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi
- b) - al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti
- c) - alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche

- d) - alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, od alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche
- e) - alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d)
- f) - alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano
- g) - alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano
- h) - alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c), e d), nonché alla collaborazione con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo, ed al recupero di vittime
- i) - a pubblicare il periodico sezionale, del quale è editrice e proprietaria
- l) - al mantenimento della Sede sociale, della biblioteca, della cartografia e dell'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Tali attività vengono esercitate nei limiti territoriali della Regione Liguria (v. Art. 14)

Articolo 4 - Locali sede

Nei locali della Sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Categorie di Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- b) - benemeriti
- c) - ordinari
- d) - famigliari
- e) - giovani

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Articolo 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sulla ammissione.

Articolo 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento sezionali, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare, la quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative, nonché eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. La quota associativa annuale, il contributo annuale ed il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità, perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Articolo 8 - Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende per tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate. Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Articolo 9 - Diritto di voto

Il Socio, purché maggiorenne, ha diritto di voto nelle assemblee della Sezione, ed il diritto di esercitarvi elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel CAI, secondo gli ordinamenti della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Articolo 10 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Articolo 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Articolo 12 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo della Sezione può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole di una corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano

Articolo 13 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del CAI, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONE

Articolo 14 - Zona di attività

La zona di attività nella quale la Sezione svolge iniziative organizzate e continuative comprende:

- a) - la Circostrizione V - Valpolcevera nel Comune di Genova
- b) - la Comunità Montana "Alta Valpolcevera", comprensiva dei Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò e Sant'Olcese.
- c) - per le attività nel territorio dei Comuni compresi nella Comunità Montana "Alta Valle Scrivia", secondo le modalità e la prassi storicamente consolidate, la Sezione potrà intervenire con iniziative proprie, alla pari delle altre Sezioni metropolitane di Genova.

Articolo 15 - Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione:

- a) - l'Assemblea dei Soci
- b) - il Consiglio Direttivo
- c) - il Presidente
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni degli Organi sezionali sono vincolanti nei confronti di tutti i Soci della Sezione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ed è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti.

L'Assemblea assolve le seguenti funzioni :

- a) - approva lo Statuto, il Regolamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione.
- b) - elegge i componenti degli Organi della Sezione ed i Delegati alla Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, escluso il voto per corrispondenza.
- c) - delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dalla Assemblea dei Delegati.
- d) - approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci e la relazione del Presidente.
- e) - delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili.
- f) - delibera lo scioglimento della Sezione
- g) - delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento sezionali in unica lettura.
- h) - delibera su ogni altra questione, contenuta nell'Ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci o comunque da non meno di venticinque Soci, aventi diritto al voto.

Articolo 17 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci e l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea viene convocata mediante avviso esposto nella Sede sociale oppure comunicato a mezzo del notiziario sezionale, che viene consegnato a ciascun Socio avente diritto al voto, con indicazione della sede, del giorno e dell'ora.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata nei seguenti casi:

- a) - quando il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga necessario
- b) - quando ne facciano richiesta il Comitato Direttivo Centrale (CDC) del CAI od il Comitato Direttivo Regionale (CDR) del Gruppo Regionale.
- c) - quando ne faccia motivata richiesta almeno il 10% dei Soci maggiorenni iscritti alla Sezione.
- d) - quando, in casi gravi, ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella Sede sociale e spedito a ciascun Socio avente diritto al voto.

Negli avvisi debbono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Articolo 18 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e famigliari di età maggiore degli anni diciotto, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può essere portatore di due deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Articolo 19 - Presidente e Segretario della Assemblea

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori. E' compito della Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, accertare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 20 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito. Per la designazione e la elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta; è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto sezionale, devono avvenire in presenza di almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto, e devono essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Esse acquistano efficacia dopo l'approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, che non acquistano efficacia se non dopo la approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, devono essere approvate con la maggioranza dei due / terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre / quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, e si compone di almeno quattro Consiglieri, fino ad un massimo di dodici, più il Presidente della Sezione, eletti dalla Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- a) - convoca l'Assemblea dei Soci
- b) - propone alla Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione.

- c) - redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto e del Regolamento della Sezione.
- d) - pone in atto le deliberazioni della Assemblea dei Soci
- e) - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dalla Assemblea dei Soci , per cui è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati
- f)- propone alla Assemblea dei Soci le quote associative
- g) - cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione
- h) -delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove Sottosezioni
- i)- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci
- l) -delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci
- m) - delibera la costituzione di Gruppi e/o Commissioni destinati alla cura di particolari attività sociali , ne stabilisce le modalità organizzative ed operative e provvede alla nomina od alla revoca dei rappresentanti delle stesse.
- n) - assegna incarichi, anche temporanei, a Soci o ad esterni, nell'ambito di procedure certe e monitorate
- o) - cura l' osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale
- p) - proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente. Nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, nel qual caso non hanno diritto di voto.

Articolo 22 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni , sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti, che a suo giudizio senza giustificato motivo, non siano intervenuti a quattro riunioni nel corso di un anno sociale.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora venisse a mancare la metà dei componenti originari , è obbligatorio convocare l' Assemblea dei Soci per la elezione dei Consiglieri mancanti entro il termine di centoventi giorni. I nuovi eletti assumono l' anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell' intero Consiglio Direttivo , il Collegio dei Revisori dei Conti , entro quindici giorni , convoca l' Assemblea dei Soci da tenersi nei trenta giorni successivi alla convocazione, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Convocazioni

Il Presidente della Sezione, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo , può invitare alle riunioni i Delegati alla Assemblea generale del CAI, i Soci che fanno parte degli Organi tecnici, gli ex Presidenti di Sezione ed anche persone estranee.

Gli invitati hanno diritto di parola ma non di voto.

Articolo 24 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente , o dal Consigliere anziano, o da chi ne fa le veci, od a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni sessanta giorni, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presiedute dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del Consiglio Direttivo che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, personale o dei propri familiari fino al secondo grado.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede sociale. Non è consentito a nessun titolo il rilascio ai Soci di copie o anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Articolo 25 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa. Ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo. Ha la firma sociale.

Assolve le seguenti funzioni specifiche :

- a) - sottoscrive la convocazione della Assemblea dei Soci.
- b) - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- c) - presenta all' Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell' esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.
- d) - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- e) - in caso di urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal CD stesso nella prima riunione utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 26 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione nei termini stabiliti dal Regolamento interno sezionale ; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente della Sezione.

Articolo 27 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo Organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione nei termini stabiliti dal Regolamento interno sezionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 28 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione .

Il Collegio si compone di almeno tre membri, scelti tra i Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore ai cinque anni sociali completi. Sono eletti dalla Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni, sono rieleggibili una prima volta e lo sono ancora dopo un anno di interruzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i propri componenti effettivi. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute della Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti :

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare alla Assemblea dei Soci.
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione ed eventualmente della Sottosezione
- c) la vigilanza sul rispetto dell'Ordinamento sezionale
- d) la convocazione della Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Articolo 29 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto, in possesso dei seguenti requisiti :

- a) - siano cittadini italiani, con almeno due anni di anzianità di iscrizione al CAI
- b) - non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo
- c) - siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale
- d) - siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti della Sezione e, comunque, coloro che hanno con la struttura rapporti economici continuativi.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 30 - Commissioni e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici e culturali consultivi, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenze in rami specifici della attività associativa. Le Commissioni consultive possono essere formate da un massimo di cinque componenti. Le funzioni ed i poteri di queste Commissioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo, tramite il Regolamento interno della Sezione.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie tecnico-organizzative e, ove occorra, amministrative e ne determina le norme di funzionamento attraverso il Regolamento interno della Sezione.

Non è ammessa la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Articolo 31 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo della Sezione può, nell'ambito delle norme e delle procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione per quanto attiene al tesseramento ed al computo del numero dei Delegati elettivi alla Assemblea dei Delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la Struttura centrale.

Ha un proprio Ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Articolo 32 - Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito da arredi, attrezzature, dotazioni tecniche e da eventuali fondi di riserva risultanti dalle eccedenze di bilancio. Le entrate sociali della Sezione sono costituite da :

- a) - quote associative annuali
- b) - contributi dei Soci
- c) - eredità, donazioni e legati
- d) - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- e) - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali

- f) - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali
- g) - proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- h) - erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- i) - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- l) - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserva.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale di Sezioni (GR) interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 34 - Tentativo di conciliazione

La giustizia all'interno del Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado; il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici , relative alla vita sociale , non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria , né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non vengano aditi gli organi competenti a giudicare , secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto , dal Regolamento Generale e dal Regolamento disciplinare del CAI , e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Rinvio alle Norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto , si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, le disposizioni del Codice Civile e della Normativa vigente in materia.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

L'adeguamento dello Statuto della Sezione alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera , da portare ad approvazione della Assemblea dei Soci, nella prima seduta utile.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Bolzaneto del Club Alpino Italiano nella seduta del 10 Ottobre 2006

Il Presidente della Sezione

(Salvatore Gargioni)



Il Presidente dell'Assemblea

(Piero Bordo)

